

Osservazioni sulla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche alla luce della Legge di Stabilità per il 2015

di

Valentina Guerrieri

SOMMARIO: 1. La disciplina della l. 190/2014 - 2. Il comma 611: i criteri di razionalizzazione - 3. Il comma 612: il piano di razionalizzazione, la relazione sugli obiettivi, il ruolo della Corte dei Conti - 4. Conclusioni

1. La disciplina della l. 190/2014

Con la legge di Stabilità per il 2015 (*cf*r commi 611 e 612 l. 23.12.2014 n. 190) il legislatore torna ad occuparsi della tematica delle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche anche locali imponendo a queste ultime di compiere un concreto passo verso la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute.

L'intervento richiamato non rappresenta, tuttavia, una novità assoluta derivante dall'approvazione della Legge di Stabilità per il 2015 poiché erano già intervenute numerose disposizioni volte a rimeditare il perimetro delle partecipazioni pubbliche¹.

D'altro canto azioni nella direzione della razionalizzazione delle partecipate erano già state "annunciate" il 7 agosto 2014 con il Piano del Commissario straordinario per la revisione della spesa (c.d. Programma Cottarelli) elaborato alla luce della l. 89/2014².

Pur muovendosi sulla scia della Relazione Cottarelli, la Legge di Stabilità per il 2015 recepisce solo in parte le indicazioni fornite. Le differenze riscontrabili attengono il profilo soggettivo sia dal lato attivo, ovvero gli enti coinvolti nel processo di razionalizzazione, sia da quello passivo, con particolare riguardo agli organismi ed enti su cui operare l'intervento di riduzione delle partecipazioni societarie.

¹ In tal senso *cf*r. art. 13 d.l.223/2006 (Decreto Bersani); art. 3 comma 27 e ss l. 244/2007 (Legge finanziaria 2008); art. 14 comma 32 dl.78/2010; Dugato M., Le società a partecipazione pubblica in *Giornale dir. Amm.* n. 7/13 pag 855 e ss.

² Farneti G., Le partecipate attese al setaccio della legalità, in *Italia Oggi*, 5 settembre 2014; Farneti G., Aspettando Cottarelli, e' doveroso riconsiderare il perimetro delle partecipate in *Le linee guida della Corte dei conti e i questionari sui rendiconti 2013 degli enti locali*, in *Azienditalia*, n. 8-9 del 2014.

La legge n. 89/2014, che delegava il commissario Cottarelli, individuava come soggetti attivi esclusivamente le "Amministrazioni locali". Al contrario, nella legge di Stabilità per il 2015 l'area dei soggetti chiamati a provvedere alla razionalizzazione è stata notevolmente estesa essendovi ricomprese *"le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali"*.

Quanto ai soggetti incisi, nel testo licenziato dal Parlamento nel Dicembre 2014, risultano essere le società con partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente; scompare, dunque, ogni riferimento alle aziende speciali e alle istituzioni contenuto nella l. 89/2014, le quali sembrerebbero estranee al piano di razionalizzazione (nonostante i tentativi della Corte dei Conti di operare un'interpretazione estensiva della lettera del testo legislativo).

È, altresì, doveroso segnalare un'ulteriore discrasia tra la legge 89/2014 (alla base del Programma Cottarelli) e la legge di Stabilità per il 2015 in relazione alle realtà societarie coinvolte dalla dismissione delle partecipazioni azionarie, in quanto la prima faceva riferimento esclusivamente alla nozione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., mentre la seconda estende il suo raggio di azione a qualsiasi partecipazione detenuta direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni, anche se non possa essere riscontrata una posizione di effettivo controllo.

2. Il comma 611: i criteri di razionalizzazione

Il comma 611 della legge di Stabilità per il 2015³ individua, in modo specifico e dettagliato, da un lato gli ambiti di intervento della normativa volta alla razionalizzazione

³ Cfr art. 1, comma 611, l. 190/2014: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società"*

delle partecipazioni pubbliche e dall'altro le linee direttrici per conseguire il predetto obiettivo⁴.

In primo luogo la lettera del comma 611 richiama le finalità ultime perseguite attraverso la riduzione delle partecipazioni detenute da enti pubblici ovvero la necessità di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato⁵.

Il contenuto del comma in esame può essere riassunto ponendo in luce i criteri informativi della disciplina della razionalizzazione⁶, che si andranno sinteticamente ad analizzare, concernenti i profili più problematici relativi alla gestione e alle modalità di funzionamento delle società partecipate.

a) *Indispensabilità delle partecipazioni*

La legge di Stabilità mira nel comma 611 lettera a) ad eliminare le società e le partecipazioni societarie “*non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali*” da attuarsi anche mediante la messa in liquidazione o la cessione.

È evidente il richiamo ai vincoli relativi alla detenzione pubblica di partecipazioni introdotti già dall'art. 3 comma 29 della l. 244/2007, compresa la proroga contenuta nella legge di Stabilità per il 2014 (l. 147/2013)⁷, relativi alla cessazione *ex lege*⁸ del

che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”.

⁴ Piano operativo delle partecipazioni societarie. Linee Guida, Invitalia, Marzo 2015 in www.spl.invitalia.it presentato in occasione del tavolo tecnico promosso, nell'ambito del “Programma Servizi Pubblici Locali”, da ANCI, Invitalia e dall'Osservatorio per i Servizi pubblici locali-Ministero dello Sviluppo Economico a Roma il 26 marzo 2015.

⁵ Farneti G., Il “male oscuro” della nostra pubblica Amministrazione: un'analisi relativa alle società partecipate dagli enti locali, in Rivista della Corte dei Conti, n. 3-4, 2014.

⁶ Rossi M., Le società partecipate in La settimana Fiscale (Il Sole 24 ore), n. 12 del 25.03.2015, p.39-42; Farneti G., Il nuovo perimetro delle società partecipate secondo la legge di Stabilità, in www.legautonomie.it, 15 gennaio 2015.

⁷ Ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della L. 244/2007 gli enti pubblici erano chiamati, entro il 31.12.2010 ad effettuare una valutazione ed ricognizione delle società partecipate “strategiche” e ad avviare il processo di dismissione/liquidazione, da terminare entro “36 mesi” ovvero entro il 31-12.2013, di quelle ritenute “non strategiche”. La L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto (con l'art. 1, comma 569) che “*Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile*”.

⁸ In dottrina qualificato quale recesso *ex lege*, Camporesi R., Il piano di razionalizzazione delle società partecipate locali nella legge di Stabilità 2015 in www.dirittodeiservizipubblici.it, 27 gennaio 2015;

rapporto societario nei confronti del socio pubblico che abbia avviato, senza esito positivo, procedure di evidenza pubblica (dismissione e/o recesso unilaterale) delle partecipazioni colpite dalla declaratoria di "non strategicità". Con conseguente obbligo di liquidare in denaro, entro il 31 dicembre 2015, la quota "del socio cessato" in base ai criteri di cui all'art. 2437-ter c.c.

A tal fine l'Amministrazione partecipante deve, in primo luogo, procedere alla ricognizione di tutte le proprie partecipazioni societarie vagliando, caso per caso, la funzionalità dell'attività societaria rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente stesso, da intendersi quali funzioni amministrative⁹ attribuite all'ente. La nozione di "indispensabilità" è declinata sia rispetto agli obiettivi che rientrano nelle finalità istituzionali sia rispetto ai mezzi; pertanto il mantenimento del controllo pubblico può essere considerato legittimo solo in caso di accertamento della sussistenza di entrambe le condizioni indicate.

b) Rapporto amministratori-dipendenti

La lettera b) del comma 611 menziona, tra i criteri della razionalizzazione, la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La *ratio* dell'appena richiamata disposizione va rinvenuta nel fatto che l'assenza di una "soglia dimensionale adeguata" (ipotesi che si verifica spesso con riferimento alle *holding*) non possa trovare alcuna giustificazione in termini di razionalità economica. In relazione al predetto parametro, tuttavia, giova sottolineare che l'Amministrazione partecipante potrà procedere alla soppressione soltanto nell'ipotesi in cui detenga la maggioranza necessaria per adottare la delibera di scioglimento in assemblea o in quella in cui aderiscano alla volontà di scioglimento soci in proporzione sufficiente ad adottare detta delibera. L'obbligo di soppressione delle società

Rossi M., Società partecipate, la legge di Stabilità rafforza l'obbligo di dismissione di cui alla L. 244/2007 tra luci ed ombre, n.1/2014 in www.lexitalia.it.

⁹ La funzione amministrativa deve essere intesa quale strumento attraverso il quale si concretizza la finalità pubblica ovvero quale attività concreta rivolta al soddisfacimento dei bisogni pubblici. Queste ricomprendono sia le funzioni fondamentali attribuite all'ente ed elencate in specifiche disposizioni normative, sia quelle diverse da queste ultime finalizzate alla tutela di interessi primari anche se non qualificate, direttamente o indirettamente, come fondamentali da una disposizione di legge; Napolitano G., Le funzioni amministrative, in Istituzioni di diritto amministrativo, Cassese S. (a cura di), Milano, Giuffrè, III ed., 2009; Mattarella B.G., L'attività, in Cassese S. (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Milano, 2000, tomo I, 675 ss.

caratterizzate da un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti non deve, altresì, essere inteso in senso assoluto, dovendosi ritenere che siano escluse quelle società in cui l'organo amministrativo sia composto da membri senza diritto al compenso e ad esso siano attribuite competenze normalmente svolte da dipendenti.

c) Attività analoghe o similari

Il terzo criterio, inserito nella lettera c) del comma 611, prescrive l'eliminazione delle partecipazioni pubbliche società che svolgono "*attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali*", da attuarsi anche per mezzo di operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

È innegabile che la finalità è quella di semplificazione e riduzione dell'apparato amministrativo, anche alla luce della necessità di contenimento dei costi, evitando l'ingiustificata proliferazione degli organismi esterni alla pubblica Amministrazione.

Mediante questa direttrice, in altri termini, si impone all'Amministrazione una valutazione di tipo strategico al fine di verificare l'esistenza di eventuali inefficienze dovute ad attività distinte che rispondono alla medesima funzione. È necessario, dunque, vagliare che la società partecipata non svolga attività analoga o simile a quella svolta da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (fermo restando che la partecipazione deve comunque essere indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali). Se l'esito dell'indagine è positivo, ovvero vi è una duplicazione di costo, il Legislatore ne impone la eliminazione. Preme precisare che le misure di accorpamento possono coinvolgere anche società che perseguono finalità similari in ambiti distinti di attività.

d) Aggregazione società che forniscono servizi pubblici locali di rilevanza economica

La razionalizzazione coinvolge anche le società di servizi pubblici locali di rilevanza economica che possono, in base alla lettera d) comma 611, aggregarsi al fine di accrescere le dimensioni societarie e favorire economie di scala e di scopo, oltre che agevolare una gestione di tipo "commerciale" delle società in questione.

In materia il piano di razionalizzazione deve tenere conto di tutte le misure previste per i servizi pubblici locali contenute nella legge di Stabilità. Dal combinato disposto dei commi 609 e 611 emerge, dunque, che la razionalizzazione non deve necessariamente limitarsi a prevedere eventuali aggregazioni fra tali società, ma anche

operazioni societarie diverse, quali cessioni di quote societarie o trasformazioni di affidamenti *in house* in altra tipologia ammessa. Le decisioni dell'Amministrazione partecipante devono, altresì, essere coerenti con le indicazioni in merito all'organizzazione e affidamento dei servizi contenute nella normativa generale e settoriale, a cominciare dalla dimensione ottimale di aggregazione, la cui definizione compete alle regioni.

In via di estrema sintesi, senza entrare nel merito della normativa di settore (*cf* art. 3-*bis* d.l. 13 agosto 2011 n. 138 da ultimo modificato dall'art. 1 comma 609 l.190/14), ai fini dell'aggregazione delle società partecipate che svolgono servizi pubblici a rilevanza economica, gli enti locali dovranno tener conto dei seguenti aspetti: l'ambito territoriale ottimale e l'eventuale bacino di affidamento nel quale ricade l'Amministrazione; l'ente di governo d'ambito, se individuato dalla Regione e se l'ente locale abbia già aderito ad esso; le competenze in materia di affidamento, con specifico riferimento alle modalità organizzative di esercizio di tale funzione in riferimento agli ATO o bacini di gestione; le caratteristiche dell'affidamento (verificando gli obblighi di aggregazione e le tempistiche imposte) e, infine, le caratteristiche della gestione pubblica eventualmente attiva sul proprio territorio.

e) Contenimento costi di funzionamento

Infine la lettera e) del comma 611 prevede, quale ultimo criterio-guida della razionalizzazione, il contenimento dei costi di funzionamento attraverso interventi specifici sull'area della *governance*; ovvero la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché la riduzione delle relative remunerazioni.

Questo ultimo profilo, nonostante il contenuto ampio e generico, mostra una notevolmente valenza strategica in quanto è espressione dell'esigenza generale e trasversale di contenimento delle spese sostenute dalle Amministrazioni partecipanti, applicabile, dunque, a tutte le varie azioni volte alla razionalizzazione.

Gli obiettivi e le direttrici appena richiamate assumono una valenza programmatica e attribuiscono un ruolo cardine di impulso e di azione all'organo di vertice degli enti interessati. È innegabile l'inversione di rotta rispetto alle precedenti

norme in materia caratterizzate da rigore quasi aritmetico¹⁰. La legge di Stabilità per il 2015, al contrario, fissa solo i criteri base attraverso cui procedere alla riduzione delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in modo tale da conservare in capo a queste ultime spazi di manovra al fine di porre in essere azioni idonee tenendo conto del peculiare contesto societario in cui si inseriscono¹¹.

3. Il comma 612: il piano di razionalizzazione, la relazione sugli obiettivi, il ruolo della Corte dei Conti

Il successivo comma 612 della legge di Stabilità per il 2015¹² individua le modalità operative attraverso cui giungere alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.

Il legislatore nella previsione normativa *de qua* prevede due momenti cardine nel processo di riduzione delle partecipazioni da attuarsi in termini certi e determinati, rispettivamente la “definizione” e “approvazione” entro il 31 marzo 2015 di un piano operativo (concreto e specifico, come si chiarirà immediatamente) di razionalizzazione e la predisposizione entro il 31 marzo 2016 di una relazione sui risultati conseguiti.

L’individuazione, nel comma 612, di scansioni temporali e procedurali risponde all’esigenza di evitare mere enunciazioni di principio che si sarebbero risolte (come più volte accaduto in passato) in possibili fallimenti o elusioni dell’obiettivo finale volto a determinare un’effettiva riduzione delle partecipazioni pubbliche. Ciò nonostante, è necessario chiarire che, in un’ottica d’interpretazione logico-sistematica della legge di Stabilità, le appena richiamate tempistiche di adempimento non assumano carattere perentorio, dovendosi concludere che è sufficiente che il procedimento di

¹⁰ A titolo esemplificativo basti pensare ai vincoli indicati nella l. 122 del 30 luglio 2010.

¹¹ Santuari A., Società partecipate: Gli steps per il piano di razionalizzazione in Rivista persona e danno, www.personaedanno.it, 30 gennaio 2015.

¹² Cfr. art. 1 comma 612 l. 190/2014 : “*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, monche l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicista ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”.

razionalizzazione si concluda, mediante la trasmissione della relazione sugli obiettivi raggiunti, entro il 31 marzo 2016¹³. Detta conclusione sembrerebbe avvalorata anche dall'assenza nel testo normativo di meccanismi sanzionatori in caso di inadempimento degli obblighi e di forme di intervento sostitutivo in caso di inerzia.

Il primo dei richiamati momenti nevralgici del processo di razionalizzazione pone, dunque, in capo alle Amministrazioni, in possesso di partecipazioni societarie dirette o indirette, l'obbligo di redigere un piano di razionalizzazione operativo specifico, puntale e concretamente attuabile, comprensivo delle tempistiche e modalità di azione alla luce dei criteri fissati dal legislatore e dei benefici attesi, in termini di risparmio ed effetti sul portafoglio delle partecipazioni detenute dall'ente¹⁴.

Il processo di razionalizzazione, secondo le Linee Guida predisposte da Invitalia (marzo 2015)¹⁵, si articola in quattro fasi preliminari alla redazione del piano operativo: strutturazione della fase informativa, analisi preliminari, analisi comparative e strutturazione delle azioni di razionalizzazione.

FASI	OBIETTIVI	STEP OPERATIVI	RISULTATI/ OUTPUT
I. Strutturazione della base informativa	⇒ Acquisire e sistematizzare tutte le informazioni utili alla conduzione del processo e delle corrispondenti valutazioni	1. Analisi delle finalità istituzionali dell'ente 2. Classificazione partecipazioni ed enti non societari 3. Ricostruzione di dettaglio del portafoglio partecipazioni	Patrimonio informativo
II. Analisi preliminari	⇒ Individuare peculiarità e criticità delle partecipazioni possedute ⇒ Scrematura del portafoglio partecipazioni	4. Analisi di coerenza e conformità 5. Analisi del rapporto amministratori/dipendenti 6. Ricognizione analogie e similarità 7. Analisi delle performance economico-finanziarie	Quadro delle partecipazioni da sottoporre a valutazione
III. Analisi comparative	⇒ Valutare le partecipazioni sotto il profilo della convenienza economico-finanziaria in riferimento alle possibili alternative di scelta	8. Definizione delle macro-opzioni di razionalizzazione 9. Definizione e valutazione degli scenari alternativi	Scenario ottimale di razionalizzazione
IV. Strutturazione delle azioni di razionalizzazione	⇒ Definire le azioni di razionalizzazione da conseguire	10. Definizione dei contenuti del piano operativo	Piano Operativo di Razionalizzazione

La competenza alla predisposizione del piano spetta agli organi di vertice delle Amministrazioni partecipabili *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*,

¹³ Linee Guida Invitalia cit, p.1.

¹⁴ Farneti G., Il nuovo perimetro delle società partecipate secondo la legge di Stabilità, cit.

¹⁵ Linee Guida Invitalia Sezione 3.

identificabili con riguardo gli enti locali nel Sindaco¹⁶ o nel Presidente della Provincia e della Regione.

Il piano definito ed approvato va trasmesso alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente per territorio chiamata a valutare, sotto il profilo contabile, finanziario ed economico, la razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Il secondo *step* del processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche è rappresentato dalla c.d. fase di rendicontazione¹⁷. Infatti, entro il 31 marzo 2016 gli organi di vertice delle Amministrazioni interessate dovranno pubblicare sul sito istituzionale dell'ente e trasmettere alla Sezione regionale della Corte dei Conti la relazione sui risultati conseguiti entro il 31 dicembre 2015 attraverso l'attuazione del piano.

Questo ulteriore momento del processo di razionalizzazione sposa totalmente la *ratio* della manovra che impone, in un'ottica di programmazione e controllo, l'introduzione di una fase volta alla verifica dei risultati effettivamente conseguiti per evitare che il piano operativo di razionalizzazione si traduca in lettera morta, senza che ad esso seguano azioni concrete nei termini e nei modi stabiliti.

È, infine, doveroso soffermarsi sul ruolo cardine che assume la Corte dei Conti (in sede di controllo) sia nella fase di programmazione che di attuazione dei programmi di razionalizzazione.

Il controllo esercitato è propriamente di gestione¹⁸: con riguardo al piano operativo il controllo assume carattere formale in quanto finalizzato a valutare l'astratta

¹⁶ Si tenga presente che è deve tendenzialmente escludersi che l'approvazione del piano operativo di razionalizzazione, quando disponga direttamente la liquidazione di società partecipate o la cessione integrale delle partecipazioni, rientri nelle sue competenze, essendo invece riconducibile alle attribuzioni del consiglio comunale, nell'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000, è individuato quale competente in merito alla "organizzazione dei servizi pubblici" ed alla "partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione".

¹⁷ Rossi M., *Le società partecipate*, cit.

¹⁸ In materia di controlli si tenga presente la L. 20/1994 e successive modifiche la quale prevede che Corte dei Conti, nell'esercizio di detta funzione è chiamata a verificare "*la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna Amministrazione*". La Corte, inoltre, "*accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa*". Con particolare riferimento al controllo di gestione la L. 131/2003 (art. 7 c. 7) prevede che "*le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni*

idoneità delle misure individuate a raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione; mentre sulla relazione dei risultati conseguiti (anche in termini di risparmio di spesa) ha carattere sostanziale. In altri termini, il controllo è finalizzato a verificare che l'azione amministrativa sia stata economica, efficiente ed efficace ed abbia raggiunto gli obiettivi stabiliti.

L'esito del controllo di gestione si concretizza nella predisposizione di relazioni e osservazioni destinate alle Amministrazioni controllate. Queste ultime, in caso di giudizio negativo, dovranno attenersi alle indicazioni della Corte dei Conti al fine di eliminare i fattori di scarsa efficacia della gestione e migliorare la propria azione comunicando alla Corte le misure adottate a seguito delle predette osservazioni.

4. Conclusioni

La legge di Stabilità per il 2015 ha imposto in capo alle Amministrazioni pubbliche un duplice vincolo di risultato da attuarsi in termini certi e brevi (31 marzo 2015 – 31 marzo 2016): la riduzione delle partecipazioni societarie non indispensabili e il conseguimento, certificato mediante rendicontazione, di risparmi di spesa.

Tuttavia, legge 190/2014 in un'ottica di contemperamento tra il principio autonomistico e le esigenze di *spending review* non impone misure rigorose. Pertanto, gli enti interessati continuano a mantenere, nell'ambito delle linee direttrici indicate dal comma 611, una notevole discrezionalità nell'individuazione dei mezzi e delle azioni da attuarsi, salvo, ovviamente l'obbligo di motivare le opzioni adottate.

In conclusione, la *ratio* della manovra va rinvenuta nella necessità di migliorare l'utilizzazione delle risorse (in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa) e il contenimento dei costi da attuarsi mediante l'utilizzo di strumenti e processi di matrice prettamente economico-aziendale.

a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità”.



AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

Direttore Professor Giuseppe Di Gaspare

ISSN 2038-3711